



REPUBBLICA ITALIANA      114/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Enrico TORRI        | Presidente           |
| Natale LONGO        | Consigliere          |
| Aurelio LAINO       | Consigliere          |
| Donatella SCANDURRA | Consigliere relatore |
| Beatrice MENICONI   | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al **n. 61114** del registro di segreteria;

**proposto da**

**AZIENDA AGRICOLA BARONCHELLI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA** (P.I. 01054343015), con sede a Borgo San Giovanni (LO), Cascina Cà Dell'Acqua, n. 15/A, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e da **BARONCHELLI Giuseppe** (c.f. BRNGPP62C21I274K), nato a Sant'Angelo Lodigiano (MI), il 21 marzo 1962, in proprio e quale rappresentante legale della società, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Tomaselli (c.f.

TMSFRZ70T17B157S), nel cui studio sito in Brescia, via Carlo Zima, n. 5, eleggono domicilio pec: [fabrizio.tomaselli@brescia.pecavvocati.it](mailto:fabrizio.tomaselli@brescia.pecavvocati.it), giusta procura in calce all'atto di appello - *appellanti*;

**nei confronti di**

- **Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia** in persona del Procuratore regionale - *appellato*;
- **Procura generale della Corte dei conti** presso le Sezioni Centrali in persona del Procuratore generale - *appellato*;

**per l'annullamento e/o la riforma**

della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 123/2023, depositata il 10 luglio 2023;

**ESAMINATI** tutti gli altri atti e documenti di causa;

**UDITI**, all'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, Dott. Antonio Sauchelli, il relatore Cons. Donatella Scandurra, l'Avv. Fabrizio Tomaselli per l'appellante e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G., Cons. Attilio Beccia.

**Svolgimento del processo**

**I.** Con sentenza n. 123/2023 la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia condannava la Società Agricola BARONCHELLI S.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e BARONCHELLI Giuseppe, in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della predetta società, al pagamento in solido in favore della Regione Lombardia della somma pari ad euro € 125.096,77, oltre a rivalutazione monetaria, interessi

legali e spese del giudizio, per l'indebita percezione di contributi eurocomunitari nell'ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani nel periodo 2011/2013.

La vicenda traeva origine dalla trasmissione alla Procura contabile (con nota della Guardia di Finanza prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021) della comunicazione di fatti ed elementi inerenti al procedimento penale n. 1317/2015, istruito presso la Procura della Repubblica di Sondrio, recante una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale, correlata a fatti di reato.

I Giudici di primo grado confermavano la prospettazione attorea, assumendo, sulla base degli atti del procedimento acquisiti dalla Procura contabile e dell'ulteriore istruttoria svolta dallo stesso Ufficio requirente contabile, che i contributi comunitari liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani, erano stati percepiti attraverso la presentazione di documenti ideologicamente falsi.

Al Baronchelli la sentenza di primo grado addebitava un consolidato "modus operandi" finalizzato ad ottenere contributi, altrimenti non spettanti, attraverso la presentazione di domande, che, quand'anche formalmente regolari, non rispondevano alla realtà dei fatti riguardo al possesso dei requisiti di condizionalità ovvero ai titoli di conduzione e all'effettiva attività di pascolo o di sfalcio annuale, contestandogli di avere agito con dolo *"non essendo ovviamente ipotizzabile che l'indicazione falsa, nei documenti prodotti a sostegno della richiesta contribuzione, di soggetti terzi*

*pascolatori, possa essere stata frutto di mero errore” (pag. 19).*

**II.** Avverso la sentenza la società e il Baronchelli proponevano appello, regolarmente notificato il 9 ottobre 2023. Con distinti motivi di gravame, i ricorrenti lamentavano il mancato accoglimento della richiesta di sospensione del presente giudizio, ex art. 106, comma 1, c.g.c., in pendenza del giudizio civile promosso avverso il provvedimento di decadenza adottato dalla Regione Lombardia per le annualità 2011/2013; l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale, in assenza di occultamento doloso del danno; l'applicazione del termine di prescrizione “quadriennale” previsto dall'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 2988/1995; la decadenza dal potere di accertamento, di cui all'art. 73, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 796/2004; l'erronea applicazione della normativa di riferimento; l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e degli elementi costitutivi della responsabilità erariale. Al contempo, presentavano istanza di correzione per errore materiale dell'importo di condanna al pagamento di € 124.096,77, in luogo di quello riportato in sentenza di € 125.096,77, senza trascurare che la Regione Lombardia ha provveduto ad incassare l'ulteriore somma di euro 7.859,28 in data 19.01.2023 e di euro 17.490,46, con conseguente rideterminazione, in caso di non accoglimento dell'appello, dell'ammontare complessivo del danno in € 98.747,03. In definitiva, chiedevano l'accoglimento dell'appello, previa ammissione, in via istruttoria, della prova testimoniale.

**III.** La Procura generale rassegnava le proprie conclusioni, aderendo, in via preliminare, alla richiesta di correzione di errore materiale in € 124.096,77,

fermo restando che eventuali recuperi già eventualmente disposti dalla Regione possono rilevare in sede esecutiva. Di seguito, contestava le posizioni contenute nell'atto d'appello e ribadiva la piena responsabilità dell'appellante in ordine all'elemento soggettivo, a nulla rilevando la circostanza che parte appellante si fosse affidata ad un intermediario. Riferiva, inoltre, che i pascolatori "per conto terzi" inseriti nelle domande uniche di aiuto presentate da Baronchelli hanno dichiarato, in sede di indagini penali, la loro estraneità ad ogni rapporto giuridico e soprattutto di non conoscere la ditta in questione e che gli stessi hanno affermato invece di aver pascolato bestiame su appezzamenti di terreno diversi da quelli appartenenti al Baronchelli oppure di aver svolto attività di pascolo per proprio conto. La stessa Procura assumeva poi che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione andava individuato in relazione al momento in cui lo stesso requirente contabile era venuto a conoscenza dei fatti asseritamente dannosi, vale a dire, alla data di trasmissione alla Procura contabile (con nota della Guardia di Finanza prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021 e parziale rettifica prot. n. 0266676 del 27.04.2021) degli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio. In conclusione, si opponeva alle richieste istruttorie, chiedendo il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti alle spese del giudizio d'appello.

**IV.** In vista dell'odierna udienza il Baronchelli ribadiva con memoria difensiva le tesi in atti. Contestualmente, depositava il decreto di archiviazione disposto nei suoi confronti, su conforme richiesta del

Pubblico Ministero, dal G.I.P. di Sondrio, nel procedimento penale n. 2024/2495 R.G.N.R., un estratto del verbale di udienza del 17 giugno 2025 tenutasi presso la Sezione giurisdizionale lombarda di escussione testi in altro giudizio.

V. Alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2025 le parti con articolate argomentazioni insistevano per le conclusioni in atti. Il rappresentante della Procura evidenziava che il verbale di escussione testi del 17 giugno 2025, da ultimo depositato, riguarda un altro procedimento e che si tratta comunque di documentazione nuova.

### **Motivi della decisione**

1. Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni, delineato dall'art. 276 c.p.c., e dall'analogo art. 101 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e s.m. e i., il Giudice decide gradatamente le questioni preliminari, dal momento che la relativa soluzione è astrattamente suscettibile di precludere la decisione nel merito della causa e, quindi, il merito della causa secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.

L'ordine di trattazione delle questioni impone, dunque, la disamina prioritaria delle questioni di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto.

1.1. *In limine litis*, non può essere accolta la richiesta di sospensione del processo, proposta ex art. 106, comma 1, c.g.c., per asserita pregiudizialità del giudizio civile pendente innanzi il Tribunale di Lodi, RG 2485/22, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di decadenza n.

13031 del 14.09.2022, adottato dalla Regione Lombardia nei confronti della società.

Non sussiste infatti alcun rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, quello in sede ordinaria che vede convenuta la Regione Lombardia, per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.), in un giudizio di opposizione per il recupero delle somme erogate e quello in sede erariale innanzi a questa Sezione.

La giurisprudenza, già citata nella sentenza oggetto di gravame, è venuta pacificamente affermando che *“l'azione di responsabilità per danno erariale e quella con la quale le Amministrazioni possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali: la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice”* (ex multis, Cass., Sez. un., ord. 4 ottobre 2019 n. 24859).

Con orientamento interpretativo consolidato la Corte di cassazione ha, dunque, in più occasioni, delineato gli esatti termini nei quali va affermata la piena autonomia del giudizio amministrativo contabile e quindi dell'azione di responsabilità esercitata dalla Procura erariale, rispetto ai giudizi civili, amministrativi e disciplinari che possono intercorrere tra i soggetti passivi dell'azione contabile e i soggetti danneggiati che

l'amministrazione può promuovere.

Ne discende che le due azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali, *"declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività"* (Cass. SS. UU, 5 agosto 2020, n. 16722; Cass. SS.UU. 22 dicembre 2009, n. 27092; Cass. SS. UU. 3 febbraio 1989, n. 664; Cass. SS.UU. 4 gennaio 2012, n. 11).

**1.2.** Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio che non può essere accolta la richiesta istruttoria formulata dagli appellanti riguardo all'ammissione di prova testimoniale del sig. Bellini Marciano Andrea sulle circostanze indicate.

I documenti presenti in atti consentono a questo Giudice di accertare i fatti in esame e quelli relativi alla vicenda penale, coinvolgente un numero considerevole di soggetti, senza la necessità di disporre ulteriori acquisizioni, oltre quelle già presenti in atti e il cui conseguimento non sembra possa aggiungere altri elementi utili di valutazione.

**1.3.** In via di principio, impregiudicata ogni decisione di merito, ritiene il Collegio che sia fondata la richiesta di correzione di errore materiale, formulata, ex art. 112 c.g.c., dagli odierni appellanti e avallata dalla Procura generale; per l'effetto, l'importo di condanna, erroneamente indicato a pag. 21 - righe 18 e 24 - in "€ 125.096,77" e nel P.Q.M., a pag. 22, in "€ 125.096,77 (centoventicinquemila e novantasei/77)", deve intendersi "€ 125.096,77" a pag. 21 e "€ 124.096,77 (centoventiquattromila e novantasei/77)" nel P.Q.M..

Viceversa, non si ritiene fondata l'ulteriore richiesta, proposta dagli appellanti, di decurtazione di due incassi del 19.1.2023 e del 20.6.2023,

rispettivamente pari ad € 7.859,28 ed € 17.490,46, che la parte riferisce di avere eseguito in favore della Regione Lombardia, fermo restando che di tali eventuali recuperi, già eventualmente disposti, si potrà, comunque, tenere conto in sede esecutiva.

2. Venendo all'esame delle questioni preliminari di merito, parte appellante lamenta l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale, in assenza di occultamento doloso del danno.

La Procura generale, richiamando quanto affermato dai Giudici di prime cure, ha osservato che gli accertamenti compiuti depongono univocamente ed in modo incontestabile per la sussistenza dell'occultamento doloso del danno, ritenendo che l'esordio della prescrizione decorra dalla scoperta del fatto dannoso, vale a dire, dal momento in cui si siano resi conoscibili, con la trasmissione (con nota della Guardia di Finanza prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021 e parziale rettifica prot.n. 0266676 del 27.04.2021) alla Procura contabile della comunicazione di fatti ed elementi inerenti al procedimento penale n. 1317/2015, istruito presso la Procura della Repubblica di Sondrio, per le annualità 2011/2014, non potendosi individuare il *dies a quo* con quello afferente alle date dei pagamenti.

Sul punto, la giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che in caso di occultamento doloso del danno il *dies a quo* del termine di prescrizione va, come noto, individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riferimento al momento della scoperta del danno.

Nel caso di specie, il danno, ancorché occultato, si è disvelato nel

momento in cui è venuto meno il segreto istruttorio penale e la Procura contabile ha acquisito da parte della Guardia di Finanza la comunicazione del 23.04.2021, parzialmente rettificata in data 27.04.2021.

Il primo atto interruttivo, riconducibile alla notifica dell'invito a dedurre alla Società agricola Baronchelli S.S., in data 17.11.2022 e al Baronchelli Giuseppe in data 18.11.2022 nelle mani di familiare convivente, è, dunque, da ritenere tempestivo, perché intervenuto nel termine di cinque anni.

Né si può pensare che nel caso di specie trovi applicazione il diverso termine di prescrizione "quadriennale" previsto dall'art. 3, comma 1, del Regolamento CE n. 2988/1995 o di decadenza dal potere di accertamento, di cui all'art. 73, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 796/2004 (ora abrogato), operante, ad avviso del ricorrente, nei confronti di tutti gli illeciti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Entrambi i Regolamenti contengono disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, dettando una disciplina uniforme e generalizzata, diretta agli Stati membri e riferita alle azioni di recupero di finanziamenti comunitari, indebitamente erogati da parte di Amministrazioni pubbliche nazionali e ai conseguenti trattamenti sanzionatori.

Disciplina che nulla ha a che vedere con l'azione di risarcimento del danno erariale intestata alla Corte dei conti.

Le misure e le sanzioni comunitarie hanno, infatti, finalità proprie, lasciando impregiudicata, sul piano dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, la valutazione della condotta non solo dolosa,

nell'ipotesi in cui si configurino frodi comunitarie, ma anche gravemente colposa quando l'illiceità della stessa provochi comunque un danno economico per la Comunità europea di competenza della Corte dei conti.

3. Passando al merito del ricorso, la questione all'esame attiene ad un'ipotesi di indebita percezione di contributi comunitari nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (FEASR) negli anni 2009 - 2013.

*In primis*, parte appellante ripropone la doglianza già indicata in primo grado, lamentando *“il richiamo ed il rinvio improprio a normative non in vigore all'epoca dei fatti, ovvero a normative che, pur disciplinando erogazioni riconducibili genericamente alla politica agraria comune, tuttavia non disciplinavano la specifica materia oggetto di indagine, avessero condotto ad una erronea valutazione degli elementi di indagine”* (pag. 28 dell'atto di appello), assumendo che sono da considerare del tutto legittime le domande di contributo di cui trattasi, finalizzate a mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura, essendo *“stato comprovato che sui terreni oggetto dei contratti di sub-affitto sottoscritti dal ricorrente vi è stata una effettiva attività di pascolamento e nel contempo che nei mappali e particelle catastali riportati nella Domanda Unica di aiuto presentata dall'azienda agricola ricorrente e sui quali il pascolatore ha condotto a pascolo il bestiame non sono state presentate altre Domande di Aiuto per il medesimo periodo di pascolamento indicato nella Domanda di Aiuto”* (pag. 35 dell'atto di appello).

Parte appellante sostiene, in sostanza, che sui terreni di cui l'azienda aveva la disponibilità non vi è stata, per il medesimo periodo, alcuna

duplicazione tra i mappali e le particelle catastali dei terreni riportati nella domanda unica e i mappali e le particelle catastali dei terreni riportati nella domanda unica del pascolatore, che su quei terreni ha condotto al pascolo il proprio bestiame.

La questione di fondo, su cui si incentra l'appello, concerne, dunque, l'individuazione dei soggetti beneficiari degli aiuti e delle superfici adibite a pascolo, nel quadro dei principi del disaccoppiamento (dissociazione del regime dalla produzione) e della condizionalità (mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali) delineati dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, secondo cui almeno fino al 2014 sarebbe stato consentito agli agricoltori di fruire degli aiuti in esame, pur avvalendosi di soggetti terzi (non agricoltori), quali i pascolatori, indipendentemente dallo svolgimento di attività di produzione agricola sui terreni.

Dal 1° gennaio 2005 il legislatore comunitario con i Regolamenti CE n. 1782/2003 e n. 1290/2005, successivamente abrogati, ha, come noto, dissociato il regime di aiuti dalle produzioni e ha introdotto il regime del cosiddetto "disaccoppiamento", per effetto del quale gli aiuti economici vengono corrisposti all'imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all'estensione delle superfici lavorate.

In sostanza, il già citato "disaccoppiamento" ha trasformato la natura dei finanziamenti in parola da "sostegno al prodotto" a "sostegno al reddito"; i richiedenti, per poter accedere al contributo pubblico, devono avere titoli e terreni agricoli per il possesso dei quali sono obbligati ad esibire e/o indicare

appositi contratti di conduzione.

La condizione per ottenere il beneficio, commisurato all'ettaro (diritto all'aiuto standard), è la c.d. condizionalità, ovvero l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno, che si realizza mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o in alternativa dell'esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno.

Per comprovare l'effettivo mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, indipendentemente dallo svolgimento di attività di produzione, alle domande, presentate annualmente, dovevano essere acclusi i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati, rilasciati dall'ASL al proprietario degli animali che attestano la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e di transumanza), muniti dell'attestazione del Sindaco del comune dove si è svolta l'attività.

Ciascuna domanda unica di aiuto doveva indicare: le particelle catastali di cui si dichiarava la conduzione; il comune in cui erano localizzati i terreni; la superficie per cui si chiedeva il contributo; il titolo di conduzione vantato; il codice fiscale del pascolatore per conto terzi ovvero del monticatore, del quale ci si intendeva avvalere per il pascolo ovvero per lo sfalcio del fieno.

Per ottenere legittimamente il beneficio *de quo*, la domanda unica di aiuto doveva essere abbinata alla superficie posseduta ovvero rientrare nella disponibilità del richiedente in costanza di un utilizzo effettivo del

terreno mediante il pascolamento del terreno attestato dalla presenza fisica degli animali o lo sfalcio annuale del fieno.

Nel caso di specie, la sentenza di primo grado assume che i contributi sono stati erogati sulla base di domande uniche di aiuto formalmente regolari, ma non corrispondenti al vero in ragione dell'inserimento fittizio dei nominativi di diversi, nonché ignari, pascolatori per conto terzi.

Di contro, parte appellante attribuisce un ruolo determinante nella vicenda alle società di intermediazione che hanno proceduto a stipulare accordi direttamente con i pascolatori senza spendita del nome del proprietario/affittuario: il che, a suo dire, giustificherebbe la circostanza – ritenuta non anomala – che il pascolatore non conoscesse l'affittuario del terreno, escludendo, in questi termini, che vi siano state delle dichiarazioni non veritiere, in ragione dell'affidamento riposto nell'intermediario qualificato che ha fornito i dati, sui quali è stata, poi, resa la dichiarazione.

La decisione di primo grado si basa essenzialmente sulle dichiarazioni acquisite a SIT dalla Guardia di Finanza dei pascolatori, riguardanti i terreni rientranti nella disponibilità della società Baronchelli, secondo cui gli stessi avrebbero pascolato solo i terreni di loro proprietà ovvero presi in affitto, nonché i soli mappali indicati nelle loro richieste di aiuto.

Nello specifico, la sentenza di prime cure riferisce che i “pascolatori per conto terzi” indicati nelle domande di contributo, hanno dichiarato ai funzionari della Guardia di Finanza di non conoscere l'azienda agricola Baronchelli, di non aver mai pascolato bestiame sui terreni indicati nelle domande di contributo (dichiarazioni di Bonardo Giovanni, Marino Davide

e Arsenio Laura Emilia per l'anno 2011); di aver pascolato per proprio conto e mai per conto terzi (dichiarazioni di Kirchler Alois per l'anno 2012; quest'ultimo sarebbe stato inoltre inserito abusivamente anche nel "Modello 7" nr. 443/2011 per l'anno 2011, c.d. "certificato di monticazione"); di aver pascolato per proprio conto e mai per conto terzi (dichiarazioni rese da Binda Walter per l'anno 2013).

Ebbene, dalla documentazione presente in atti, risulta che il Comune di Balme (TO), indicato nella domanda unica n. 2011/00236535, si trova nelle Valli di Lanzo, dove Bonardo Giovanni dichiara a SIT in data 21.07.2022 di avere pascolato del bestiame, mentre Arsenio Laura Emilia e Marino Davide dichiarano rispettivamente, la prima, in data 14.03.2017, di non essere *"mai uscita dal Piemonte per la sua attività"* di *"allevamento di animali associata all'agricoltura"* e il secondo, in data 05.08.2018, di avere prestato la sua attività lavorativa nel 2011 *"esclusivamente in Piemonte ... nelle zone di Cuneo e di Torino"*.

Sicché, l'assunto contenuto nella sentenza di prime cure, secondo cui *"Bonardo Giovanni, Marino Davide e Arsenio Laura Emilia, tutti residenti nella provincia di Cuneo, non risulterebbero aver monticato e, quindi, mantenuto i terreni ... indicati nella domanda, come dichiarato dagli stessi agricoltori ascoltati a s.i.t. nell'ambito del procedimento penale"* (pag. 15 della sentenza) non trova riscontro nella domanda unica di aiuto 2011\00236535, in cui risultano indicati gli alpeggi siti nel Comune di Balme (TO), nelle Valli di Lanzo e comunque nella Provincia di Torino e in Piemonte.

Parimenti, non trova riscontro l'affermazione, contenuta nella sentenza

di prime cure, secondo cui *“Nel c.d. “Modello 7” nr. 443/2011 (certificato di monticazione) era stato inserito il nominativo dell’allevatore Kirchler Alois, non presente in alcuna delle due domande di aiuto presentate all’O.P.R., il quale, escusso a sommarie informazioni in data 01.04.2016, ha dichiarato di aver sempre lavorato in proprio e mai per conto terzi”* (pag. 15 della sentenza), in quanto nelle domande di aiuto 2011 e 2012 (tanto nella domanda unica di aiuto iniziale n. 2011\00196694 e nella successiva domanda di modifica n. 2011\00236535, quanto in quella 2012\00192942 e nella successiva domanda di modifica n. 2012\00218105), è presente l’indicazione del Comune di Dosso del Liro, in provincia di Como, confinante con il territorio del Comune di Gravedona ed Uniti, sempre in Provincia di Como, dove appunto risulta (proprio dal “Modello 7” n. 443/2011 con l’attestazione del Sindaco di Dosso del Liro e dell’Azienda Sanitaria Locale dell’avvenuta destinazione degli animali) trasportato il bestiame del proprietario e conduttore degli animali, Kirchler Alois, mediante camion, identificati con la targa di riferimento.

L’affermazione di Kirchler Alois, assunta in sede di sommarie informazioni in data 01.04.2016, secondo cui egli avrebbe *“sempre lavorato in proprio e mai per conto terzi”* non trova, altresì, riscontro in quanto dichiarato dallo stesso Kirchler sempre a S.I.T., laddove egli vuole *“precisare che l’unica persona con la quale ho intrattenuto contatti saltuari è tale signor Ciocca Diego che possiede alcuni terreni a pascolo adiacenti a quelli che utilizzo io. Lo stesso Ciocca Diego ... mi ha proposto un accordo secondo il quale lui si impegnava a pagarmi il trasporto delle mie bestie tenute nel pascolo di Monte Pallanzone, nella zona fra*

*Asso, Erba Faggeto Lario, fino alla località dell'alpe Camedo di Dosso del Liro, in cambio del pascolamento di un piccolo appezzamento di terreno nella sua disponibilità, situato al confine con i miei terreni", oltre che dalla circostanza che tutte le pratiche amministrative non erano da lui direttamente seguite, occupandosene la di lui convivente.*

Sicché, neanche sotto questo profilo si può escludere che Kirchler abbia condotto il bestiame nel Comune di Dosso del Liro, indicato nell'accordo con Ciocca Diego, come risulta, altresì, dal contratto di concessione dei terreni agricoli adibiti a pascolo nel Comune di Dosso del Liro (CO), Alpe Parodo, sottoscritto, per mezzo della società Alpi Service s.r.l. per il periodo dal 02 gennaio 2012 al 11 novembre 2012.

Infine, per l'annualità 2013, la stessa sentenza di prime cure dà atto che la società Baronchelli ha inoltrato all'O.P.R. della Lombardia la domanda unica di aiuto iniziale n. 2013\00198919 e la successiva domanda n. 2013\00290104, nella quale ha dichiarato di aver "mantenuto" alcuni terreni adibiti a pascolo, nel Comune di Dosso del Liro (Co) tramite l'allevatore Binda Walter.

La stessa sentenza assume che il Binda, inserito quale "pascolatore per conto terzi", escusso a sommarie informazioni in data 18.05.2016 "ha, tuttavia, dichiarato di aver sempre svolto l'attività di allevamento per proprio conto e mai per conto terzi, nonché ha affermato di non conoscere l'azienda agricola Baronchelli".

In realtà, il Binda nello stesso verbale del 18.05.2016, dopo aver dichiarato "Con riferimento alla mia attività di allevamento preciso che solo

*nell'annualità 2013 ho svolto la monticazione di circa mille capi di bestiame di mia proprietà nel Comune di Dosso del Liro*” – comune che risulta inserito nella domanda di aiuto 2013 - ha anche dichiarato che *“Per quanto riguarda l'anno 2013, al fine di poter avere la disponibilità di aree a pascolo per le mie bestie, ho sottoscritto tre contratti di gestione pascolo rispettivamente con i Sig. Trevisi Diego, con la società Alpi Sevice S.r.l. e Nonini Lorangela; tutti i tre contratti sono stati da me sottoscritti alla presenza del solo signor Ciocca Diego presso la mia abitazione di residenza”*, a riprova del fatto che quand’anche il Binda non abbia avuto contatti diretti con la società Baronchelli, lo stesso ha, comunque, intrattenuto rapporti commerciali con le società di intermediazione che si occupavano delle pratiche relative agli alpeggi.

Sul valore di tali dichiarazioni, la giurisprudenza ha più volte ritenuto che esse costituiscono fonti probatorie atipiche, assunte fuori dall’udienza dibattimentale, il cui contenuto è liberamente valutabile dal Giudice.

Ebbene, la giurisprudenza specie più recente di questa Sezione (I Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 80/2025) e della stessa Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia ha ritenuto con motivazioni che si condividono e dalle quali non vi è motivo per discostarsi, che le dichiarazioni spontanee rese dai pascolatori ed acquisite agli atti, in fattispecie del tutto similari, forniscono un quadro tale da ritenere non raggiunta la prova dell’avvenuta ipotizzata frode sostenuta dalla Procura regionale (cfr. Sez. Lombardia, sent. n. 134/2023; n. 135/2024; n. 34/2025; n. 74/2025 e n. 103/2025).

Tali dichiarazioni danno evidenza della localizzazione delle aree pascolate in alpeggi, siti in Comuni appartenenti alla stessa provincia,

limitrofi, se non confinanti, con quelli indicati nelle dichiarazioni di aiuto annuale ovvero dando conferma dell'esistenza di contratti fra i pascolatori e le società di intermediazione, coinvolte nel complesso meccanismo.

Valgono, a tal riguardo, le considerazioni assunte dalla più recente giurisprudenza della Sezione lombarda, sopra richiamata, secondo cui in fattispecie analoghe a quella in esame, la Sezione ha escluso l'ipotizzata responsabilità, in quanto *"...la mancata esatta coincidenza dei mappali tra quelli indicati dal pascolatore e quelli indicati dall'odierna convenuta nelle Domande Uniche di Aiuto non comprova nulla di falso ma è, anzi, circostanza logica laddove, come nel caso di specie, le particelle indicate rientrano nel territorio dello stesso Comune (e, quindi, non sono distanti tra loro), con conseguente attività di pascolo, per effetto di naturale transumanza, in mappali, appunto, diversi (in buona sostanza il bestiame, una volta portato in quota ad inizio estate, si distribuisce spontaneamente, fino al termine della monticazione, su diversi mappali del medesimo ed unico "codice pascolo" (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 135/2024).*

E ancora in un altro giudizio in fattispecie del tutto analoga a quella in esame: *"il quadro fattuale che emerge dagli atti del giudizio non è idoneo a dimostrare, neppure presuntivamente, l'assenza della necessaria condizionalità e, incombendo sulla Procura attrice il relativo onere probatorio, tale incertezza non può che comportare il rigetto della domanda"* (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 34/2025).

Il decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti (tra gli altri) del Baronchelli, nell'ambito del procedimento n. 2495/2024 (stralcio dal 1317/2015 RGNR), ha disposto, su conforme richiesta del

pubblico ministero, l'archiviazione, in quanto *"gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca"*.

Lo stesso pubblico ministero, nel chiedere l'archiviazione del procedimento penale, ha fatto presente che nello specifico dall'esame della corposa documentazione che compone il fascicolo (quasi 30.000 pagine) non emerge prova certa della circostanza che i soggetti coinvolti fossero a conoscenza della truffa ai danni della comunità europea, atteso che in tutti i casi coloro che si occuparono delle pratiche furono gli intermediari e che *"... manca del tutto una prova certa e tranquillante della coscienza e volontà in capo agli indagati del reato potendosi versare nell'ipotesi di cui all'art. 48 c.p. (errore determinato dall'altrui inganno). In ultimo si evidenzia per mera completezza che i reati sarebbero prescritti"*.

Sul punto, è bene chiarire che l'insussistenza di un profilo soggettivo doloso in sede penale non esclude, di per sé, la possibilità che sussistano profili di colpa grave, "apprezzabili" o "valorizzabili" in questa sede, essendo il delitto di truffa aggravata, di cui all'art. 640-bis c.p., punito solo a titolo di dolo, e che tali profili possano assumere una loro autonoma rilevanza nel presente giudizio di responsabilità amministrativo contabile.

Del resto, eventuali profili di danno erariale e di responsabilità amministrativo contabile non necessariamente coincidono con quelli tipici del giudizio penale. Ciò che rileva, infatti, anche in presenza di medesimi fatti, è l'autonomia e l'indipendenza del processo contabile rispetto a quello penale.

In questi termini, al Baronchelli potrebbe essere rimproverato, a titolo di colpa grave, il non essersi informato e il non avere controllato i c.d. “modelli 7” di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati, rilasciati dalla ASL di riferimento al proprietario degli animali, che attestano la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza, muniti dell'attestazione del Sindaco del comune dove si è svolta l'attività.

La difesa del Baronchelli sostiene, viceversa, che tali attività di verifica competevano alle società di servizi e non al proprietario o al titolare del diritto di conduzione del terreno.

Presentazione che nella fattispecie è avvenuta attraverso i Centri di assistenza agricola (C.A.A.) convenzionati con l'Organismo Pagatore, sui quali grava una doverosa e preliminare attività di verifica della sussistenza di tutti i requisiti fattuali e giuridici per l'erogazione del contributo e ciò in virtù della delega, anche di rappresentanza e di assistenza, al già menzionato C.A.A. per tutte le attività dalla predisposizione al deposito della Domanda Unica di Pagamento.

Sicché, va escluso che il Baronchelli abbia coscientemente e volontariamente reso dichiarazioni non veritiere, in ragione dell'affidamento riposto nella società servizi ovvero nell'intermediario qualificato che ha predisposto la pratica amministrativa e fornito i dati sui quali è stata, poi, resa la dichiarazione.

Ricostruita in questi termini l'intera vicenda, ritiene il Collegio che l'atto di appello proposto dal Baronchelli meriti di essere accolto per insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa grave,

non essendo a questi ascrivibile alcun rimprovero, a titolo di colpa grave, nemmeno per *culpa in vigilando*, sulla presentazione delle domande di aiuto all'O.P.R. territorialmente competente.

Ne consegue, conclusivamente, che l'appello deve essere accolto, con riforma della sentenza di primo grado.

**3.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello iscritto al n. **61114** del registro di segreteria, promosso da **BARONCHELLI Giuseppe**, in proprio e quale legale rappresentante della **AZIENDA AGRICOLA BARONCHELLI S.S. società agricola**.

Pone a carico della Regione Lombardia la rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00, onnicomprensivi.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025.

**IL CONSIGLIERE RELATORE**

f.to Donatella SCANDURRA

**IL PRESIDENTE**

f.to Enrico TORRI

Depositata in Segreteria il 30/07/2025

**IL DIRIGENTE**

f.to Massimo BIAGI